



## DELIBERA N. 117

10 febbraio 2021

**Oggetto** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'Arch. Lamberto Giannelli (mandatario RTP Progettazione Romagna Fiorentina) - Gara telematica per la procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica strutturale relativa all'intervento denominato "Messa in sicurezza delle mura medicee di terra del sole con intervento di restauro". Importo a base di gara euro: 190.297,79. S.A.: Comune di Castrocaro Terme e Terre del Sole – Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.  
PREC 02/21/S

### Riferimenti normativi

Art. 95, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; Art. 77, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

### Parole chiave

Valutazione offerta – profili di carattere soggettivo – ammissibilità.

Commissione giudicatrice – composizione – professionalità e competenza.

### Massima

Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.

E' sufficiente che dal provvedimento della stazione appaltante per la nomina della commissione giudicatrice si evinca la competenza delle professionalità individuate e prescelte, tenuto conto della tipologia dell'affidamento posto a gara nel rispetto comunque dei principi della trasparenza.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 febbraio 2021



## DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 96595 del 18.12.2020 relativamente alla gara telematica per la procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica strutturale relativa all'intervento denominato "Messa in sicurezza delle mura medicee di terra del sole con intervento di restauro". Importo a base di gara euro: 190.297,79. S.A.: Comune di Castrocaro Terme e Terre del Sole – Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;

VISTE in particolare le censure sollevate da parte istante in ordine a presunti profili di illegittimità della *lex specialis* e dell'operato della stazione appaltante con riferimento alla valutazione delle offerte tecniche e al sub-criterio A2 – professionalità, laddove si sarebbe verificata una possibile commistione tra i requisiti di partecipazione (nel caso di specie valutazione dei C.V. in fase di preselezione operatori da invitare) e criteri di valutazione dell'offerta; con riferimento alla composizione della commissione di gara parte istante lamenta che, stante la tipologia dei lavori richiesti e delle prestazioni professionali necessarie allo svolgimento dell'affidamento in oggetto, la figura dell'Architetto avrebbe dovuto essere presente nel numero di due (anziché uno) viceversa quella dell'Ingegnere sufficiente nel numero di uno (anziché due); infine, chiede di sapere se nel RTP invitato il mandatario debba coincidere con la figura professionale dell'architetto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 7 gennaio 2021;

VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

VISTO il Bando-tipo n. 3 - Procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo., approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, nel quale si fornisce alle stazioni appaltanti un esaustivo e dettagliato schema di disciplinare di gara, richiamando anche tutti i possibili elementi di professionalità dell'o.e., da considerare tra i criteri di valutazione dell'offerta;

RILEVATO in generale che giova richiamare quanto affermato e ribadito anche mediante le Linee guida n. 2 sull'Offerta economicamente più vantaggiosa, circa i criteri di valutazione dell'offerta, al cui punto 1, lettera E) individuano: organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto. Le suddette linee guida proseguono nel senso che *"Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione."*;

CONSIDERATO che In tema di ponderazione, l'Autorità ha altresì precisato che ai criteri di natura soggettiva deve essere attribuito un peso limitato, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta ma piuttosto la natura dell'offerente;

CONSIDERATO quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 11.2 - Macrocriterio OFFERTA TECNICA – punti 85. Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio alla componente tecnica, si farà riferimento ai criteri e sub-criteri nel seguito descritti: A. Professionalità e qualità del concorrente; sub-criterio A.1. Esperienza relativa a progettazione, DL e coordinamento sicurezza di opere pubbliche realizzate punteggio parziale 36; sub criterio A.2 – Esperienza professionale (CV) punteggio parziale 11 per un complessivo



punteggio pari a 47. A - Criterio "Professionalità e qualità del concorrente" - punteggio max: 47. Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente. Si richiede che il concorrente produca un CURRICULUM PROFESSIONALE contenente specifiche sezioni inerenti i contenuti dei sub criteri, come di seguito indicato: ■ A.1 - "Esperienza relativa a progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza di appalti di manutenzione, riqualificazione e/o nuova costruzione di opere pubbliche realizzate" - documentazione costituita da massimo n. 5 progetti di referenza, ritenuti dal candidato significativi sotto il profilo tecnico, della propria capacità di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo), Direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'ambito di lavori di opere pubbliche, scelti fra interventi qualificabili affini secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali per tipologia ed importo lavori, realizzati negli ultimi dieci anni. Tale documentazione deve contenere (per ciascun progetto presentato): certificazione di *buona e regolare esecuzione del servizio\** ed inoltre breve descrizione di max. 1 pagina fronte-retro di foglio formato A4, eventualmente corredata da schemi grafici/fotografici atti a spiegare l'idea progettuale e le peculiarità di espletamento dell'incarico professionale (max n. 2 facciate in formato A3);

CONSIDERATO che emerge che la stazione appaltante nella definizione della propria disciplina di gara abbia correttamente seguito le indicazioni fornite mediante il sopra richiamato Bando-tipo n. 3 nonché le linee guida emanate in materia;

RILEVATO che, nel caso di specie, stante la peculiarità dell'intervento, nell'ambito del criterio relativo alla professionalità e capacità del concorrente, la valutazione del CV professionale assume un punteggio limitato (11) e non determinante rispetto a quello complessivo pari a 47. Si ritiene che l'esperienza professionale del concorrente come esplicitata nel C.V. anche se già oggetto di vaglio in fase preselettiva ai fini dell'accesso all'invito a gara ad operatori qualificati, possa avere un impatto diretto e significativo sul livello dell'esecuzione dell'appalto, nell'ambito dell'offerta tecnica proposta;

CONSIDERATO che l'art. 77 (commissione giudicatrice) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che: "1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.";

CONSIDERATO altresì che l'art. 216, c. 12, dispone che: "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

RILEVATO che per consolidata giurisprudenza, la legittima composizione della Commissione di gara presuppone la prevalente, seppur non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto, mentre il riferimento al "settore" cui afferisce l'oggetto del contratto significa che rileva la competenza per aree tematiche omogenee, o addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla legge di gara ai fini valutativi (*in senso conforme, per tutti: C.d.S., sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721*). Secondo il Supremo Consesso, i requisiti di competenza dei Commissari di gara di cui all'art. 77 d.lgs. 50/2016 e s.m.i vanno interpretati nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai medesimi possono prescindere dal possesso di uno specifico titolo di studio e possono essere desunte dai *curricula* professionali dei medesimi (*ex plurimis, C.d.S., V, 18 luglio 2019, n. 5058*);



CONSIDERATO dunque che è sufficiente che dal provvedimento della stazione appaltante per la nomina della commissione giudicatrice si evinca la competenza delle professionalità individuate e prescelte tenuto conto della tipologia dell'affidamento posto a gara nel rispetto comunque dei principi della trasparenza;

CONSIDERATO che le Linee Guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" al punto 2.2.2.4. dispongono che «*Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)*»;

CONSIDERATO quanto precisato dalla stazione appaltante nel disciplinare laddove espressamente prevede che "Ai Sensi della linea guida 1 ANAC di attuazione del D.lgs 50/2016 parte IV capitolo art. 2.2.2.6 essendo immobile di interesse storico sottoposto ai vincoli di cui al D.lgs 42/2004 almeno una figura fra Coordinatore e Progettisti deve essere ricoperta da chi è in possesso di laurea in architettura o equipollente che consenta l'iscrizione all'albo degli Architetti sez. A (art. 52 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537). Con la precisazione nel senso che "I requisiti del d.m. 263/2016 (6.1 a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia";

RILEVATO pertanto che risulta che la stazione appaltante abbia indicato, laddove necessario, i peculiari requisiti per le distinte prestazioni oggetto di affidamento, precisando il necessario possesso dei titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro in base al ruolo da ricoprire;

CONSIDERATO che nel caso di specie, spetta alla stazione appaltante verificare che il concorrente singolo o raggruppato, in base agli incarichi indicati e alle modalità di svolgimento degli stessi, possedga i necessari requisiti e titoli secondo quanto prescritto nella *lex specialis*,

#### Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 febbraio 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente